

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILABILI

Approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 24.09.2002

Revisioni

Abrogazioni

- delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 22.02.2000
- delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 18.09.2001

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI.

ART. 1 – oggetto del regolamento	pag. 4
ART. 2 – classificazione dei rifiuti.....	pag. 4
ART. 3 – definizioni	pag. 6

Titolo II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI.

ART. 4 – ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di trasporto e raccolta dei rifiuti urbani.....	pag. 7
ART. 5 – area di espletamento del servizio pubblico.....	pag. 7
ART. 6 – collocazione dei contenitori dei rifiuti urbani ed allestimento delle relative piazzole.....	pag. 8
ART. 7 – conferimento dei rifiuti urbani domestici ed assimilati.....	pag. 8
ART. 8 – usi vietati dei contenitori.....	pag. 9
ART. 9 – gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni.....	pag. 9
ART. 10 – rifiuti sanitari.....	pag. 10
ART. 11 – trasporto.....	pag. 11

Titolo III - INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI. RACCOLTE DIFFERENZIATE ED USO DELLA STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA.

ART. 12 – promozione delle attività inerenti al recupero di materiali riutilizzabili.....	pag. 11
ART. 13 – raccolte differenziate ai fini economico produttivi.....	pag. 11
ART. 14 – provvedimenti atti a condizionare la composizione merceologica dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta.....	pag. 11
ART. 15 – stazione ecologica attrezzata.....	pag. 12
ART. 16 - modalità di effettuazione raccolte differenziate	pag. 13
ART. 17 – rifiuti urbani pericolosi.....	pag. 16
ART. 18 – modalità di informazione dell'utenza.....	pag. 16
ART. 19 – divieti ed obblighi dell'utenza.....	pag. 16
ART. 20 – incentivi.....	pag. 17
ART. 21 – attività di volontariato.....	pag. 17
ART. 22 - rifiuti speciali che si intendono affidare al servizio pubblico.....	pag. 18

Titolo IV - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.

ART. 23 – modalità del servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni.....	pag. 19
ART. 24 – criteri ed aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni.....	pag. 19
ART. 25 – organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni.....	pag. 19
ART. 26 – installazione ed uso dei contenitori per rifiuti.....	pag. 20
ART. 27 – divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici	pag. 20

ART. 28 - carico e scarico merci e distacco di manifesti.....	pag. 20
ART. 29 – pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri.....	pag. 20
ART. 30 – manifestazioni pubbliche.....	pag. 20
ART. 31 – obblighi di chi conduce animali su aree pubbliche.....	pag. 21
ART. 32 – pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi.....	pag. 21
ART. 33 – pulizia delle aree adibite a Luna Park e spettacoli viaggianti.....	pag. 21
ART. 34 – pulizia delle aree limitrofe ai venditori ambulanti.....	pag. 21
ART. 35 – pulizia dei terreni non edificati.....	pag. 22
ART. 36 – obblighi dei frontisti delle strade	pag. 22
ART. 37 – pozzetti e caditoie stradali.....	pag. 22
ART. 38 – logo regionale di identificazione.....	pag. 22
ART. 39 – osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	pag. 22
ART. 40 – abrogazione di precedenti regolamenti.....	pag. 23
ART. 41 – sanzioni.....	pag. 23

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI.

ART. 1 – oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani in tutto il territorio comunale.

Esso viene adottato ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 2 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano :

- Ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 185/94 e successive modifiche e integrazioni;
- Ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammassi di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- Ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- Ai materiali esplosivi in disuso.

ART. 2 – classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende una qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, i rifiuti sono classificati, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

A – URBANI

Sono rifiuti urbani :

- a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione;
- b) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- c) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- d) Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e) Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);
- f) i rifiuti sanitari di cui all'art. 2 lettera g) del DM 26/6/00 n. 219;
- g) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto a), assimilati ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, ai sensi dei criteri da emanarsi in applicazione dell'art. 21, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni, ovvero in attesa dell'emanazione dei suddetti criteri, in applicazione al presente articolo. In particolare, sono considerati assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi aventi composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, o comunque costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati a titolo esemplificativo al n. 1 punto 1.1.1, lett. a), della Delibera Interministeriale del 27.07.1984, come di seguito riportati, se non superano il limite quantitativo di 10 kg. e/o 0,5 mc. *di conferimento giornaliero*:

- imballaggi primari e secondari nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 22/97;
- sacchi e sacchetti di carta o plastica;
- fogli di carta, cartone, plastica, cellophane;
- prodotti esausti in plastica derivanti da sistemi di stampa elettronica (CER 200104);
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

Sono classificati urbani e/o assimilati anche i rifiuti di cui agli artt. 15 e 16 del presente regolamento, per le quantità ivi indicate.

B – SPECIALI

Sono rifiuti speciali :

- a) i rifiuti da attività e lavorazioni industriali, artigianali, commerciali, edili, agricole e di servizio, non compresi nel precedente punto A lett. g);
- b) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- c) i rifiuti derivanti da attività sanitarie non ricompresi negli urbani;
- d) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- e) i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, di cui al precedente punto A lett. g), *nei limiti ivi indicati*.

C – PERICOLOSI

Sono pericolosi i rifiuti urbani e/o speciali precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3 - definizioni

In relazione alle successive disposizioni e norme sono fissate le seguenti definizioni:

detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni

conferimento: le operazioni e le modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato;

raccolta differenziata: la raccolta idonea al raggruppamento dei rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia;

smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97;

recupero: le operazioni nell'allegato C del D.Lgs. 22/97;

compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;

cernita: operazione di selezione dei materiali di rifiuti ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito.

stazioni ecologiche di base: piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;

stazione ecologica attrezzata: la "Stazione Ecologica Attrezzata" è un'area pubblica, istituita ai sensi dell'art. 14 della L.R.12/7/94 n. 27, adeguatamente attrezzata, ubicata in via Speranza n. 43/a, nella quale gli utenti di San Lazzaro di Savena possono conferire alcune frazioni di rifiuti urbani o ad essi assimilati. E' custodita ed accessibile soltanto ad orari prestabiliti

frazione organica: i rifiuti putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani e assimilati;

spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;

imballaggi primari: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

imballaggi secondari: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

imballaggi terziari: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i containers per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.

TITOLO II: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

ART. 4 - ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

Le norme e disposizioni di cui al presente titolo disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani o assimilati e si applicano nell'intero territorio comunale.

Art. 5 - area di espletamento del pubblico servizio

Il servizio è garantito in regime di privativa su tutto il territorio comunale.

Si intendono comunque completamente serviti tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza indicata nel regolamento comunale per l'applicazione della tassa/tariffa rifiuti.

Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio anche gli edifici abitativi agricoli o comunque isolati, dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco del relativo stradello poderale o vicinale di accesso.

Art. 6 - collocazione dei contenitori per rifiuti urbani ed allestimento delle relative piazzole

I contenitori destinati ad accogliere i rifiuti solidi urbani ed assimilati, saranno collocati, di norma, in area pubblica in posizioni stabilite dal preposto ufficio comunale e dal gestore del servizio ed ubicati sul ciglio stradale (secondo la normativa del codice della strada). Nella collocazione saranno seguiti i principi di razionale dislocazione secondo la logica di perseguire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio, seguendo i seguenti criteri:

1. possibilità di estendere o migliorare il servizio:
volendo servire una nuova zona si tiene conto della possibilità, considerando i mezzi tecnici e le risorse a disposizione, di portare il servizio in quella zona mediante lo spostamento razionale di alcuni cassonetti già esistenti in zone limitrofe o mediante posizionamento di nuovi;
2. viabilità di servizio:
Il posizionamento di altri contenitori o l'eventuale spostamento razionale degli esistenti, deve tenere in considerazione la viabilità del servizio intesa come omogeneità del senso di marcia dell'automezzo preposto e la transitabilità della zona.
3. Rispetto del codice della strada e delle condizioni di sicurezza del servizio e della circolazione veicolare e pedonale..
4. Concentrazione maggiore di abitazioni occupate nella zona:
si ritiene sempre opportuno all'atto di uno spostamento o di un nuovo posizionamento dei contenitori, considerare come favorita per l'ubicazione la concentrazione maggiore di abitazioni occupate della zona da servire, allo scopo di evitare eccessive difficoltà d'uso.
E' ammessa, in caso di impossibilità di collocazione su area pubblica, la collocazione dei contenitori su area privata, sentita la proprietà. In tal caso l'accesso al contenitore ed il suo effettivo utilizzo dovranno essere assicurati a tutti gli utenti per i quali tale contenitore è stato collocato.
5. Condizioni igieniche.

L'esame analitico di ognuno di questi punti porta ad identificare la più idonea collocazione dei cassonetti.

Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo alla deambulazione dei disabili.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono depositati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.

E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune motivata e propositiva richiesta scritta in tal senso.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base della densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire e di dimensioni tali da consentire la realizzazione di stazioni ecologiche di base con contenitori idonei anche alla raccolta differenziata.

A cura dei progettisti delle opere o degli uffici comunali preposti, dovrà essere acquisito il preventivo parere del competente Servizio Gestione Ambientale, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

Art. 7 - conferimento dei rifiuti urbani domestici e assimilati

La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani domestici e assimilati deve avvenire unicamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso.

Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani domestici e assimilati, si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti dal Comune.

Il conferimento dei rifiuti urbani domestici e assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dal Comune, fatte salve le esclusioni previste nel presente regolamento.

Per un più funzionale ed economico utilizzo dei contenitori, la pezzatura dei rifiuti deve essere ridotta il più possibile a cura degli utenti.

E' vietato immettere nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiarie.

I rifiuti putrescibili, nel caso in cui non sia istituito apposito servizio di raccolta differenziata, dovranno essere immessi avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.

In particolare i titolari di esercizi per la distribuzione e vendita di sostanze alimentari, ivi compresi gli alberghi, le mense collettive, le trattorie, i ristoranti di ogni qualità e categoria, nonché gli esercizi nei quali si vendono generi alimentari quali pollivendoli, macellerie, pescivendoli e fruttivendoli che producono rifiuti putrescibili, devono depositare tali rifiuti negli appositi cassonetti dopo averli accuratamente chiusi in sacchi di plastica in modo da evitare ogni forma di dispersione delle sostanze o produzione di maleodori.

I titolari di Case di Riposo sono tenuti a conferire i rifiuti racchiusi in sacchi di plastica di idoneo spessore, accuratamente chiusi.

Nelle zone in cui il conferimento viene effettuato in sacchi di uso familiare, particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

E' vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e da altri contenitori di rifiuti posti in opera dal Comune o dal gestore del servizio.

E' tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti.

E' altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata in applicazione dell'art. 90 del vigente regolamento comunale d'igiene.

Art. 8 - Usi vietati dei contenitori

Oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, è vietata l'immissione nei normali cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti assimilati agli urbani:

- A) di rifiuti pericolosi (urbani e speciali, compresi i sanitari);
- B) di rifiuti speciali non pericolosi non assimilati agli urbani;
- C) di rifiuti urbani per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero raccolte differenziate ai fini di recupero di materiali (art. 15 e 16 seguenti), a meno che i relativi contenitori non siano momentaneamente colmi;
- D) di rifiuti di imballaggi terziari ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs 22/97 e succ. mod.;
- E) di rifiuti di imballaggi secondari per i quali sia stato attivato apposito servizio di raccolta differenziata;
- F) di rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc.);
- G) di materiali metallici e non, che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
- H) di materiali ingombranti;
- I) di rifiuti e residui provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

Per lo smaltimento di detti rifiuti occorre attenersi, oltre alle norme di legge, alle disposizioni impartite dal Comune e dal presente regolamento.

E' vietato agli utenti del servizio ribaltare, spostare o danneggiare i contenitori dei rifiuti. Detti contenitori che devono essere richiusi dopo l'uso.

E' altresì vietato eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Art. 9 - Gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni

L'art. 7, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 22/97, classifica come urbani i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli delle lettere b), c) ed e) dello stesso articolo.

Per ciò che riguarda le modalità di smaltimento, la carta, il cartone, la plastica, i residui vegetali, i ceri, i lumini, ecc. derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio, devono essere smaltiti secondo le modalità previste per i rifiuti urbani.

I frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti, ecc., in attuazione del capo III del DM 26/6/00 n. 219, devono essere confezionati in idonei imballaggi, depositati temporaneamente in apposita area all'interno del cimitero e smaltiti presso impianti di termodistruzione per rifiuti o in discariche per rifiuti urbani.

Per le parti metalliche quali zinco, ottone, piombo, ecc. si richiede la disinfezione nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità e poi invio al recupero mediante rottamazione.

I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione svolte nell'ambito del cimitero sono da considerarsi rifiuti inerti di cui all'art. 7, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 22/97.

La gestione dei rifiuti di cui al presente articolo deve comunque attenersi alle norme igieniche e di Polizia Mortuaria.

Art. 10 - Rifiuti sanitari

Sono considerate produttrici di rifiuti sanitari le Aziende ospedaliere e le Aziende sanitarie locali, le case di cura private, i laboratori di analisi cliniche, gli ambulatori nei quali si effettuano

prestazioni chirurgiche ambulatoriali, le residenze assistenziali o le case famiglia per soggetti affetti da HIV e sindromi correlate, gli studi medici odontoiatrici, gli studi veterinari, le farmacie che effettuano attività di autodiagnostica rapida, qualora possibile ai sensi del DPR 14/1/77.

I rifiuti sanitari pericolosi sono i rifiuti in cui il rischio prevalente è quello infettivo.

I rifiuti sanitari sono classificati sulla base del D.Lgs. 22/97 e della delibera della Giunta Regionale n. 1200 del 20/7/98.

Ai fini dello smaltimento sono applicate le norme di cui al DM 26/6/00 n. 219 e dall'art. 45 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora i rifiuti sanitari siano assimilabili per tutto il ciclo di smaltimento ai rifiuti solidi urbani, è ammesso il conferimento nei normali contenitori di raccolta.

I vetri destinati al recupero non devono essere contaminati da sostanze pericolose sia da un punto di vista chimico che biologico e non devono contenere quantità apprezzabili di farmaci, in particolare chemioterapici e citostatici.

Art. 11 - Trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all' art.2 del D.Leg. 22/97.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

TITOLO III: INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI. RACCOLTE DIFFERENZIATE ED USO DELLA STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA.

Art. 12 - Promozione delle attività inerenti al recupero di materiali riutilizzabili

Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al recupero, al riciclaggio, alla produzione di energia, nel rispetto di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti. Il Comune promuove la riorganizzazione del Servizio di raccolta dei RSU per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata cui alle leggi vigenti, tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI).

Art. 13 - Raccolte differenziate ai fini economico produttivi

Possono essere attivate in forma sperimentale, indi se del caso definitivamente istituite con ordinanza del Sindaco, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali a fini economico-produttivi. Tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Enti o Ditte private.

Fatto salvo quanto indicato nel presente regolamento, le ordinanze istitutive stabiliscono anche se il conferimento al servizio di raccolta differenziata debba ritenersi obbligatorio o facoltativo ed eventuali particolari categorie di soggetti obbligati.

Art. 14 - Provvedimenti atti a condizionare la composizione merceologica dei rifiuti conferiti all' ordinario servizio di raccolta

In relazione al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 12, con particolare riferimento all'efficienza del recupero energetico e alla tutela igienico-sanitaria dell'incenerimento dei rifiuti, il Sindaco, o chi per esso, con proprie ordinanze può dettare disposizioni finalizzate alle limitazioni del conferimento all'ordinario servizio di raccolta di rifiuti scarsamente compatibili con l'incenerimento o tali da influire negativamente sulla qualità delle emissioni.

Art. 15 - Stazione ecologica attrezzata

Il Comune ha attivato una stazione ecologica attrezzata recintata e presidiata, per il conferimento da parte degli utenti delle seguenti tipologie di rifiuti urbani, prodotti sul territorio del Comune di S.Lazzaro di Savena:

- carta e cartone;
- farmaci scaduti di origine domestica;
- pile esauste;
- vetro (anche ingombranti come ad es. damigiane e lastre);
- contenitori di plastica per liquidi;
- materiali ingombranti di legno e/o ferro e/o materiale plastico;
- rifiuti vegetali di sfalci e/o potature;
- prodotti e contenitori classificati "T", "T+", "F", "C", "Xi", "Xn" di origine domestica;
- pneumatici;
- alluminio (lattine, ecc.) ;
- accumulatori esausti per autoveicoli;
- oli esausti e filtri usati da motori;
- oli vegetali ed animali esausti;
- inerti (di cui alla Deliberazione Interministeriale 27/7/84) provenienti da demolizioni edili con esclusione dei rifiuti nocivi (contenenti amianto, ecc.);
- eventuali altre tipologie di rifiuti per le quali vengano attivate altre raccolte differenziate.

L'orario di apertura al pubblico della Stazione Ecologica è disposto dall'Amministrazione Comunale con apposite disposizioni.

Gli utenti saranno opportunamente informati dell'articolazione degli orari di apertura tramite appositi comunicati.

Sono autorizzati all'accesso e al conferimento nella Stazione Ecologica di rifiuti esclusivamente urbani o assimilati prodotti sul territorio comunale di San Lazzaro di Savena, i cittadini residenti nel Comune di San Lazzaro di Savena e i titolari delle attività produttive e commerciali insediate in S. Lazzaro di Savena, purché in regola con i pagamenti relativi alla tassa/tariffa rifiuti urbani.

Gli utenti dovranno depositare i rifiuti negli appositi contenitori, seguendo scrupolosamente le indicazioni della cartellonistica interna e del personale addetto.

Al fine di consentire il corretto funzionamento della stazione ecologica, i rifiuti conferiti saranno accettati compatibilmente con la capacità di ricezione ed in quantità tali da poter essere assimilati agli urbani.

Al fine di accertare la provenienza del rifiuto e per espletare eventuali controlli, agli utenti potrà essere richiesta la compilazione di modulistica opportunamente predisposta.

Sono esclusi dal conferimento i rifiuti ed i residui prodotti da attività industriali e/o artigianali che per quantità e volumi siano incompatibili con le capacità operative della stazione e siano quindi classificati speciali non assimilati agli urbani ai sensi del presente regolamento e delle disposizioni legislative al riguardo.

Per le sotto elencate tipologie di rifiuti urbani (caratterizzate da grandi volumi o da particolari sostanze) sono stabiliti in via sperimentale i seguenti quantitativi massimi pro-capite conferibili:

- | | |
|--|-----------------------------|
| ■ ingombranti metallici (es. elettrodomestici) | n. 3 pezzi giornalieri |
| ■ ingombranti non metallici (es. mobili) | n. 4 pezzi giornalieri |
| ■ pneumatici | n. 4 pezzi giornalieri |
| ■ accumulatori esausti di autoveicoli | n. 1 pezzo giornaliero |
| ■ oli esausti di autoveicoli | n. 5 litri giornalieri |
| ■ oli vegetali ed animali esausti | n. 2 litri giornalieri. |
| ■ <i>inerti edili</i> | <i>n. 1 mc. giornaliero</i> |

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 173 del 30/4/98, presso la stazione ecologica possono essere conferiti anche piccole quantità di rifiuti speciali agricoli così individuati:

- | | |
|--|------------------------------------|
| ■ accumulatori esausti | n. 2 per singolo trasporto; |
| ■ oli esausti | n. 15 litri per singolo trasporto; |
| ■ contenitori di prodotti fitosanitari | n. 5 per singolo trasporto. |

I produttori agricoli devono provvedere, prima del conferimento, al lavaggio con acqua dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, al fine di asportare la massima quantità possibile di prodotto. Si considera idoneo il lavaggio che avvenga normalmente con tre risciacqui consecutivi o mediante l'uso di specifiche attrezzature. In ogni caso i reflui dei singoli risciacqui dovranno essere immessi esclusivamente nella miscela preparata per effettuare il trattamento fitosanitario.

I Contenitori dei prodotti fitosanitari sottoposti alle operazioni di cui sopra sono considerati rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 7 comma 3 , lettera a) del D.Lgs n. 22/97.

Le confezioni integre di fitofarmacì scaduti non possono essere conferite presso la stazione ecologica, ma debbono essere consegnate al venditore autorizzato nel rispetto delle norme sui fitofarmaci.

A seguito dell'Accordo di programma per una gestione più semplice dei rifiuti agricoli, approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 26 del 4.4.2000, gli agricoltori possono conferire i rifiuti agricoli presso la rete dei centri di raccolta appositamente costituita.

Il conferimento eventuale di particolari categorie di imballaggi sarà regolato da eventuali accordi con il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) e/o da accordi di programma con le categorie interessate e dalle conseguenti disposizioni in merito.

E' fatto obbligo agli utenti di osservare le seguenti prescrizioni:

- divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo o di effettuare cernite di materiali senza autorizzazione;
- divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell'ingresso;
- divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza autorizzazione degli addetti;
- obbligo di rispettare le disposizioni riportate sulla segnaletica interna e di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal personale addetto.

Art. 16 - Modalità di effettuazione raccolte differenziate

Le raccolte differenziate che l'Amministrazione Comunale intenderà attivare saranno calibrate in relazione all'ottenimento dei maggiori quantitativi di rifiuto raccolto possibili.

Quelle attualmente attivate sono le seguenti:

- a) **Raccolta del vetro, delle lattine di alluminio per bevande e barattoli per alimenti.**
La raccolta avviene tramite campane di **colore verde**, posizionate in vari punti del territorio.
Gli utenti dovranno immettere nei raccoglitori esclusivamente vetro (preferibilmente liberando i contenitori stessi da tappi), lattine di alluminio e barattoli a banda stagnata per alimenti. Non possono essere assolutamente immessi nelle campane i vetri al piombo, vetroceramica, tubi raggiocatodici ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive.
- b) **Raccolta della carta.**
La raccolta avviene tramite campane di **colore azzurro**, posizionate in vari punti del territorio.
Gli utenti potranno depositare nelle campane qualsiasi tipo di carta, ad eccezione di quelle molto sporche ed unte, liberate dall'involucro usato per il trasporto se non anch'esso costituito da carta; vanno altresì scartate tutte le carte che risultano accoppiate con altri materiali, come ad esempio la carta carbone, la carta vetrata, la carta bitumata, le carte plastificate o accostate alla plastica (buste per il latte, carta per droghieri, ecc.).
Il cartone in minima quantità può essere sminuzzato e introdotto nelle campane, altrimenti gli imballi vanno conferiti secondo quanto indicato nel presente regolamento.
- c) **Raccolta di imballaggi secondari di cartone.**
E' istituito un servizio di raccolta differenziata di imballaggi secondari di cartone, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni, rivolto in particolare alle attività produttive e commerciali presenti sul territorio.
Gli utenti dovranno collocare detti imballaggi nell'ubicazione prescritta dal Comune o dal gestore del servizio con apposita ordinanza, con le seguenti modalità:
- *esclusivamente a partire dalle ore 18.00 del giorno antecedente a quello fissato per il ritiro, indicato nell'ordinanza;*
 - *disporre i cartoni in oggetto in modo ordinato, debitamente piegati in modo da occupare il minor spazio possibile, e comunque in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;*
 - *i cartoni non devono essere appoggiati ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti;*
 - *i cartoni non devono contenere legacci in metallo, carta unta, plastica o polistirolo ed altri rifiuti o materiali che possano pregiudicarne il riciclaggio.*
- Il materiale può essere anche direttamente conferito presso la stazione ecologica attrezzata, secondo le modalità e gli orari stabiliti.
L'amm.ne comunale, tramite ordinanza, potrà modificare le modalità di raccolta sopra indicate.
- d) **Raccolta degli imballaggi in plastica.** La raccolta avviene tramite cassonetti di **colore giallo**, posizionate in vari punti del territorio.
Gli utenti devono depositare nei cassonetti gli imballaggi in plastica (bottiglie e flaconi per liquidi, sacchetti, scatole, barattoli, pellicole per imballaggi, film e vaschette per alimenti) debitamente schiacciati per ridurre il volume.
- e) **Raccolta di abiti usati.**
La raccolta avviene tramite appositi contenitori stradali, posizionate in vari punti del territorio.
Per l'effettuazione di tale servizio il Comune si avvale della collaborazione di associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, ai sensi dell'art. 21 punto 4 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni.
- f) **Raccolta degli oli vegetali ed animali.**

E' istituito un servizio di raccolta degli oli vegetali (oli da cucina) di origine domestica, mediante il posizionamento di idoneo contenitore presso la stazione ecologica comunale. Gli oli suddetti potranno essere direttamente conferiti dai cittadini alla stazione ecologica attrezzata comunale, secondo le modalità stabilite.

g) Raccolta di sfalci e potature.

Il materiale dovrà essere direttamente conferito dagli utenti presso la stazione ecologica attrezzata comunale, secondo le modalità e gli orari stabiliti. È vietato depositare questi materiali vegetali nei cassonetti per rifiuti o a fianco degli stessi o in altri punti del territorio comunale.

Il quantitativo accettabile dalla stazione ecologica non può superare i mc. 10 per conferimento giornaliero. *Ogni condominio o proprietà extracondominiale potrà accedere alla stazione ecologica per il conferimento di potature per un limite massimo di n. 3 volte all'anno e per il conferimento di sfalci erbacei per un limite massimo di n. 6 volte all'anno.*

I materiali vegetali depositati alla stazione ecologica attrezzata devono essere privi di corpi estranei quali pietre, plastica, sassi, ecc.

Le potature e i tronchi non dovranno superare i 2 metri di lunghezza e i 60 cm. di diametro.

Il materiale vegetale conferito dovrà essere tale da non costituire focolaio di diffusione di fitopatie o parassitosi, ivi comprese quelle per le quali non è prevista, dalla normativa vigente, la lotta obbligatoria.

Gli sfalci potranno essere conferiti anche mediante l'immissione nei contenitori per la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti, se e quando presenti sul territorio.

i) Raccolta di rifiuti e materiali ingombranti.

I rifiuti urbani domestici ingombranti dovranno essere conferiti dagli utenti presso la stazione ecologica attrezzata.

Per agevolare chi non ha assolutamente la possibilità di effettuare direttamente il trasporto è predisposto un servizio di recupero, per usufruire del quale è necessario telefonare all'apposito servizio indicato dall'Amm.ne comunale che fornirà le indicazioni del caso.

Chi usufruisce del suddetto servizio dovrà collocare i rifiuti ingombranti in area pubblica nell'ubicazione prescritta dal Comune o dal gestore del servizio, esclusivamente a partire dalle ore 18.00 del giorno antecedente a quello fissato per il ritiro. L'utente è tenuto a disporre i beni obsoleti oggetto di conferimento in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, e comunque in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione veicolare e pedonale. A tale scopo il numero massimo di ingombranti da collocare in ogni singola area indicata non potrà superare il numero di due.

Del suddetto servizio non potrà usufruire chi deve smaltire dei frigoriferi in disuso, che dovranno essere conferiti direttamente alla stazione ecologica attrezzata o al rivenditore.

E' vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

Per lo smaltimento di mobili e suppellettili riutilizzabili ed elettrodomestici ancora funzionanti, è istituito un servizio di ritiro a domicilio su richiesta, secondo le disposizioni impartite dal Servizio comunale competente.

l) Raccolta delle pile esauste.

La raccolta avviene tramite appositi contenitori ubicati all'interno di esercizi pubblici che aderiscono al servizio di raccolta, negli orari di apertura al pubblico.

m) Raccolta dei medicinali scaduti.

La raccolta avviene tramite appositi contenitori ubicati all'interno delle farmacie, negli orari di apertura al pubblico.

La raccolta riguarda esclusivamente i medicinali scaduti di origine domestica.

Per le raccolte differenziate non citate nel presente articolo e comunque indicate nel precedente art. 15, il conferimento deve avvenire a cura degli utenti presso la stazione ecologica attrezzata.

I cittadini che fruiscono del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono tenuti a collaborare alla raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dalle specifiche ordinanze comunali e dal presente Regolamento Comunale.

A seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative, potranno essere apportate variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte. Il Comune provvederà in tal caso, mediante opportune ordinanze e campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.

Art. 17 - Rifiuti urbani pericolosi

Tutte le attività di smaltimento di rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del D.Lgs. 22/97 devono essere autorizzate dagli organi competenti, ai sensi del Capo IV del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni. Il produttore di detti rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o ad essi assimilabili.

I rifiuti urbani pericolosi di origine domestica sono i prodotti costituiti da: oli e filtri usati da motori, accumulatori al piombo di autoveicoli, vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "Xn" e/o "Xi" e/o "C", per le quantità paragonabili all'uso familiare. Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente regolamento eventuali modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti urbani pericolosi dovuto a modifiche normative regionali o nazionali.

Essi dovranno essere conferiti presso un idoneo centro di raccolta o presso la stazione ecologica comunale, ferma restando la possibilità di modifiche all'organizzazione ed alle modalità d'attuazione del servizio da stabilirsi con ordinanza.

I residui di tali prodotti, unitamente ai relativi contenitori, possono essere conferiti dopo detenzione iniziale in apposito luogo fuori dalla portata dei bambini, nei contenitori situati presso la stazione ecologica attrezzata.

Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali (es.: candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta previo accurato lavaggio.

Sono da ritenersi rifiuti urbani pericolosi anche i rifiuti appartenenti alle sopra riportate categorie che provengono da attività commerciali e di servizio, salvo che non si tratti di beni obsoleti costituenti oggetto precipuo dell'attività economica (es.: vernici presso le rivendite al minuto o all'ingrosso, e simili) ed escluse le attività che effettuano lavorazioni conto terzi, le quali dovranno provvedere autonomamente allo smaltimento secondo le disposizioni legislative.

Art. 18 - Modalità di informazione dell'utenza

Dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:

- tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
- finalità e modalità di effettuazione dei servizi e destinazioni delle frazioni recuperate;
- obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.

In particolare modo ciò potrà avvenire:

- mediante cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta;
- mediante comunicati stampa;
- mediante volantini consegnati direttamente all'utenza interessata;

- mediante altre forme di diffusione di materiale informativo.

Art. 19 - Divieti ed obblighi dell'utenza

E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate. E' pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate nei contenitori e cassonetti predisposti per l'ordinario servizio di raccolta, fatti salvi i casi in cui i contenitori per raccolte differenziate siano temporaneamente colmi.

E' vietato l'abbandono di rifiuti a lato dei contenitori destinati alla raccolta differenziata.

E' vietato ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune o dall'ente gestore.

E' fatto divieto a chiunque, non espressamente autorizzato, di spostare i contenitori dalla loro collocazione stabilita dal Comune o dall'ente gestore e di introdurre materiale diverso da quello per cui sono stati predisposti.

Art. 20 - Incentivi

Al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla normativa nazionale e della Legge Regionale n.27/94 relativamente alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dovranno essere previsti incentivi atti a favorire le persone, le associazioni e le aziende che maggiormente si adoperano per il conseguimento dei risultati.

In particolare potranno essere riconosciuti incentivi ai cittadini che portano direttamente i materiali di scarto alla stazione ecologica, quelli che effettuano il compostaggio domestico ed altri, di volta in volta da individuare, che praticano comportamenti virtuosi nella raccolta differenziata dei rifiuti.

In generale gli incentivi potranno assumere le seguenti forme:

- attestati di benemerita sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
- premi materiali da distribuirsi in occasioni particolari campagne di lancio e sensibilizzazione della iniziativa;
- sgravi sulla tassa o tariffa rifiuti commisurati al beneficio effettivo, per l'Amministrazione Comunale, ottenuto dalla raccolta differenziata.

Art. 21 - Attività del volontariato

Per l'effettuazione dei servizi di raccolta differenziata il Comune può avvalersi della collaborazione di associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, ai sensi dell'art. 21 punto 4 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni, stipulando con esse apposite convenzioni.

Viene data priorità alle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato e che sono iscritte all'albo del volontariato della regione Emilia-Romagna.

Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui sopra, coordinino con l'Amministrazione Comunale gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.

Le associazioni vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.

A fronte di più richieste di collaborazione, che riguardino ambiti simili della raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità, considerando il maggior vantaggio alla collettività che deriva dalla scelta e/o il minor impegno degli apparati comunali, ovvero si cercherà di sviluppare una forma di collaborazione fra le varie associazioni interessate ed il Comune.

I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico sanitarie, delle disposizioni legislative, delle consuetudini di decoro cittadino, in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- evitare lo spandimento di materiali su suolo pubblico;
- osservare le vigenti norme di sicurezza valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale.

Nel caso di utilizzazione di attrezzature da collocare su suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in particolare in ordine alla viabilità.

Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per potere collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata, intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei rifiuti.

Le iniziative di collaborazione da parte di associazioni di volontariato possono riguardare principalmente le seguenti frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani: carta, cartone, alluminio, rottami ferrosi, ingombranti, vestiario usato.

Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale delle attività in termine di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio, dovranno, inoltre, certificare al Comune il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

Per le attività di raccolta differenziata le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle eventuali autorizzazioni di legge se e quando necessarie.

Per le attività di cui al presente articolo non è dovuta la tassa sull'occupazione di suolo pubblico.

Art. 22 - rifiuti speciali che intendono affidare al servizio pubblico

L'Amministrazione Comunale si impegna nella ricerca e nell'attivazione della raccolta e del trasporto di particolari tipologie di rifiuti speciali per cui risulti possibile e conveniente il recupero.

A tale riguardo è consentito il conferimento presso le stazioni ecologiche attrezzate delle frazioni recuperabili dei rifiuti speciali purché questo non comporti maggiori oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV : NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 23 - Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche.

I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni sono svolti dal Comune in forma diretta o mediante un gestore del servizio, entro il perimetro del territorio comunale od eventualmente definito da apposita deliberazione dell'organo comunale competente.

La raccolta, il trasporto ed il trattamento di rifiuti abbandonati da ignoti in aree private è di competenza della proprietà del terreno. Tali incombenze vengono effettuate dall'Amministrazione comunale, salvo rivalsa delle spese verso la proprietà suddetta, nel caso in cui siano decorsi i termini disposti con ordinanza per la rimozione.

Art. 24 - Criteri ed aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni

Le aree all'interno delle quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni comprendono:

A - Le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi, classificate come pubbliche ai sensi della legge 126/1958;

B - Le strade vicinali classificate d'uso pubblico ai sensi della legge 126/58;

C - Le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;

D - Le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;

E - Gli spazi verdi di arredo stradale e le aiuole spartitraffico.

F - Aree dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili con esclusione dei resti di esumazione e di quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni di Polizia Mortuaria.

G - Le aree demaniali dei corsi d'acqua.

Art. 25 - Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni

Le modalità di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, comprese le articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, vengono stabilite dal Comune e dal gestore del servizio sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dall'Amministrazione Comunale e dai suoi competenti uffici, tenuto conto delle necessità

dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti, e comunque nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 22/97 e succ. mod.

Art. 26 - Installazione ed uso dei contenitori per rifiuti

All'interno delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni l'Amministrazione Comunale, in forma diretta o tramite il gestore del servizio, provvede all'installazione ed al periodico svuotamento di appositi cestini per rifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.

E' fatto divieto di danneggiare, spostare dalla posizione stabilita o ribaltare tali contenitori ed utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani domestici. E' inoltre vietato, su di essi, eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi,...) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall' Amministrazione Comunale.

Art. 27 - Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità: tali rifiuti dovranno essere unicamente immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità e dimensioni analoghe a rifiuti domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.

Art. 28 - Carico e scarico di merci e materiali e distacco di manifesti

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o distacco di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo del servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e/o del presente regolamento.

Art. 29 - Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che al cessare dell'attività, a mantenere e restituire l'area circostante perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.

Art. 30 - Manifestazioni pubbliche

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, ecc...o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc... anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al Comune il programma delle iniziative indicando le aree che si intendono effettivamente impegnare o

utilizzare ed a provvedere direttamente o attraverso una convenzione alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso.

Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni se non altrimenti convenuto.

Art. 31 - Obblighi di chi conduce *animali* su aree pubbliche

Le persone che conducono *animali* per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto degli escrementi solidi nel rispetto anche dell'art. 87 del vigente regolamento comunale d'igiene.

Art. 32 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuata la raccolta dei rifiuti urbani esterni da parte dell'apposito servizio.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizze al taglio, bibite in lattina chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente ripulita.

Art. 33 - Pulizia delle aree adibite a Luna Park e spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti a spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

Art. 34 - Pulizia delle aree limitrofe ai venditori ambulanti

I venditori ambulanti debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta. Al termine delle attività quotidiane l'area occupata deve essere pulita ed i rifiuti conferiti negli appositi contenitori o nelle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 35 - Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramento degli accessi e salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.

In caso di scarico abusivo su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno è obbligato alla riduzione in pristino e alla rimozione e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

Art. 36 - Obblighi dei frontisti delle strade

Nel caso di nevicate gli utenti di automobili sono invitati a rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle nei parcheggi, garage, box ed anche nei cortili privati, fino a quando non siano state liberate le carreggiate.

In caso di emergenza per nevicate eccezionali i veicoli in sosta irregolare, che impediscono lo sgombero della neve, saranno rimossi e portati ai depositi autorizzati; ove possibile essi saranno solo spostati. Le spese di rimozione e di custodia saranno a carico dei proprietari dei veicoli.

Lo sgombero dei passi carrai eventualmente occlusi a seguito della rimozione meccanica della neve da strade pubbliche spetta agli utilizzatori del passo carraio stesso.

I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di mantenere sgombro dalla neve lo spazio dei marciapiedi (o percorsi pedonali in genere) prospicienti la proprietà, controllando inoltre che non si verifichino pericolose cadute di neve dai tetti del loro fabbricato.

Art. 37 - pozzetti e caditoie stradali

Il gestore del servizio di pulizia dei rifiuti esterni provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali (bocche di lupo) per lo smaltimento delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.
E' assolutamente vietato introdurre rifiuti negli stessi.

TITOLO V: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 38 - Logo regionale di identificazione

Il Comune adotta il logo, simbolo grafico caratterizzante, a livello visivo, la raccolta differenziata nel territorio regionale, così come definito con deliberazione della Giunta regionale n. 3906 del 7/11/95, pubblicata sul B.U.R. n. 179 del 15/12/95, con l'obbligo di utilizzarlo in tutte le raccolte differenziate, sui veicoli, contenitori stradali, stazione ecologica, materiali divulgativi ed iniziative promozionali.

Art. 39 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, ecc., nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 40 - Abrogazione di precedenti regolamenti

Le presenti disposizioni sostituiscono ogni altro regolamento comunale in materia di gestione dei rifiuti. Restano in vigore i regolamenti a carattere di entrata tributaria o similari, relativi all'applicazione della tassa/tariffa rifiuti.

Si intendono automaticamente abrogate le disposizioni del presente regolamento che fossero in contrasto o incompatibili con eventuali prossime normative statali o regionali al riguardo.

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, valgono le norme contenute nel citato D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, e nelle ulteriori normative statali e regionali in materia.

Art. 41 - Sanzioni

Per l'inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento saranno comminate le sanzioni amministrative pecuniarie, come di seguito definite, per le specifiche violazioni individuate ai singoli articoli del presente Regolamento, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni in merito al regime sanzionatorio.

Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui al comma 1 dell'art. 50 del D.Lgs. 22/97 e del presente Regolamento provvedono, oltre al Corpo di Polizia Municipale, agenti e funzionari incaricati dal Sindaco, anche appartenenti al soggetto gestore del servizio rifiuti.

I soggetti di cui al comma precedente possono identificare, anche attraverso la richiesta di documenti, coloro i quali pongano in essere comportamenti costituenti violazione della legge e del regolamento, nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate.

L'applicazione delle sanzioni ha luogo secondo le disposizioni previste dalla legge 24/11/81 n. 689 e successive modifiche e integrazioni.

Le citazioni di articoli, commi e lettere fanno riferimento, salvo diversa ed esplicita indicazione, al presente Regolamento:

ART. DI VIOLAZIONE e CASISTICA	SANZIONE AMM.VA MINIMA MASSIMA
7 /Scarico e abbandono di rifiuti in area pubblica o privata	v. art. 50 D.Lgs. 22/97
7/ Incendio di rifiuti.	v. regolamento d'igiene
7/ Cernita dei rifiuti nei contenitori	25 - 150

7-8-19-27-37/ Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori o mancata chiusura dei contenitori. Introduzione di rifiuti nelle caditoie stradali.	25 - 150
7/ Conferimento nei contenitori di rifiuti putrescibili non adeguatamente confezionati.	25 - 150
8-9-19-26 /Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissione di manifesti o targhette sulle attrezzature per il conferimento dei rifiuti, immissione negli stessi di rifiuti impropri e non utilizzo delle strutture e dei contenitori per la raccolta differenziata.	51 - 306
19/ Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Ente gestore o dal Comune	77 - 462
16-19/ Mancato rispetto dell'avvalersi delle procedure di raccolta differenziata ed inottemperanza alle modalità di raccolta.	25 - 150
28/ Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico delle merci ovvero a distacco di manifesti.	25 - 150
29/ contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree interessate da cantieri	77 - 462
30/ contravvenzione agli obblighi imposti agli organizzatori di manifestazioni pubbliche	51 - 306
31/ <i>contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni animali (per quanto riguarda i cani si rinvia all'apposito regolamento comunale di cui alla Delibera Consiliare n. 45/2001).</i>	40 - 240
32/ contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche	25 - 150
33/ contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di luna park, circhi, spettacoli viaggianti	77 - 462
34/ contravvenzione agli obblighi imposti ai concessionari e agli occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio	25 - 150
35/ contravvenzione agli obblighi di pulizia di terreni non edificati	77 - 462
36/ contravvenzione agli obblighi imposti ai frontisti delle strade	25 - 150

I casi di danneggiamento intenzionale (doloso) delle attrezzature della raccolta dei rifiuti comportano anche il deferimento all'autorità giudiziaria.
diziaria.